



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

**ATTO ISTITUTIVO E
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELLA
CONSULTA DEI GIOVANI**

Approvato con delibera di C.C. n. 38 del 30/11/2011.

Premesso che l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto comunale, garantisce, valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini dell'attività dell'Ente.

Art. 1

Funzioni e poteri della consulta

1. E' istituita la consulta comunale dei giovani con la funzione di garantire una concreta partecipazione alla vita amministrativa del mondo giovanile e di mettere a disposizione del Comune il loro contributo di proposte e di idee per ciò che riguarda esigenze e problemi dei giovani.
2. La consulta dei giovani esprime, di sua iniziativa o su richiesta, proposte dirette agli organi comunali.
3. La consulta si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili.

In relazione alle sue funzioni la consulta può promuovere:

- seminari, convegni, pubblicazioni;
- manifestazioni pubbliche;
- indagini conoscitive;

La consulta dei giovani può collaborare alla realizzazione delle iniziative anche quando sono promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Materie di competenza

1. La consulta dei giovani può intervenire su tutte le materie di competenza comunale che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile, ed in particolare:
 - la redazione ed attuazione del programma di spettacoli ed iniziative culturali di iniziativa diretta del Comune o realizzate con il suo patrocinio;

- iniziative in ambito sportivo in tutti gli aspetti che coinvolgono il Comune o che sono di sua pertinenza;
- il tempo libero;
- l'ambiente;
- le iniziative di solidarietà;
- lavoro e formazione professionale;
- iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani al mondo delle attività creative;
- iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile;
- iniziative di educazione alla legalità.

2. La consulta giovani promuove la possibilità di confronto e collaborazione con le associazioni ed istituzioni di Villesse e dei paesi limitrofi.

Art. 3

Composizione della consulta

La consulta giovani è composta da tutti coloro che vogliono farne parte con età compresa nella fascia 15 -25 anni, residenti sul territorio comunale.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta anche i giovani residenti in altri comuni, ma costoro non hanno diritto al voto né possono ricoprire cariche elettive.

Art. 4

Adesione alla consulta

L'adesione alla consulta può avvenire in qualunque momento posteriore alla costituzione purché si rispettino le condizioni dell'articolo 3.

Il segretario della consulta provvede all'aggiornamento dell'assemblea generale inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti e i dimissionari e lo comunica all'Amministrazione Comunale.

Il segretario provvede all'aggiornamento quando c'è una richiesta di adesione/dimissione/ cancellazione di un partecipante.

Art. 5

Organi della consulta e composizione

1. Sono organi della consulta:

- il consiglio
- l'assemblea generale.

Il consiglio è composto da 5 persone:

- il presidente
- il vice-presidente
- il segretario
- due consiglieri

2. Il presidente è il responsabile della consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l'assemblea e il consiglio, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'assemblea, svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento interno;

Il consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno 3 membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il vice-presidente collabora con il presidente allo svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostiene in caso di sua impossibilità;

4. Il segretario redige il verbale delle sedute e provvede a convocare il consiglio sulla base delle direttive del presidente;

5. I consiglieri raccolgono le idee e proposte dell'assemblea generale; il consiglio collabora nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'assemblea, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;

6. L'assemblea generale:

- è composta da tutti i membri che abbiano fatto richiesta di adesione;
- è l'organo di indirizzo generale.

Il consiglio è l'organo esecutivo della consulta.

Possono partecipare alle sedute della consulta, senza diritto di voto, l'Assessore competente o il Sindaco.

Art. 6

Elezioni del consiglio

1. La prima volta la seduta viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato e dal consiglio della consulta in carica nelle volte successive. Il consiglio della consulta rimane in carica per tre anni. Verrà compilata la lista dei membri dell'assemblea generale durante la prima seduta, successivamente durante tale seduta verrà eletto dall'assemblea generale il consiglio della consulta.

2. Dalla scadenza dei tre anni il consiglio rimane in carica per un periodo temporaneo di massimo 2 mesi, entro i quali deve convocare l'assemblea per il rinnovo delle cariche.

3. Le funzioni di presidente, vice-presidente e segretario possono essere assunte unicamente da persona di maggiore età.

E' possibile ricoprire la stessa carica al massimo due volte.

L'amministrazione comunale provvede a dare pubblicità alla costituzione e al rinnovo della consulta.

4. Le convocazioni dell'assemblea e del consiglio avvengono attraverso comunicazione ai membri almeno 5 giorni prima, anche a mezzo e-mail e/o segnalazione sul sito web del Comune, ovvero con altri mezzi idonei.

Le modalità di decisione nell'assemblea generale avvengono a maggioranza dei presenti.

Le sedute sono valide se presenti almeno 3 dei componenti dell'assemblea oltre al presidente o vice-presidente e segretario.

Possono partecipare alle riunioni dell'assemblea generale anche i rappresentanti delle realtà associative purché convocati dal presidente o dal segretario, soprattutto in caso di collaborazione nell'organizzazione di eventi con tali associazioni.

4. I componenti decadono dall'assemblea generale al compimento del 26° anno di età o per dimissioni, fatta eccezione per i componenti del consiglio, i quali, se in carica al compimento del 26° anno di età, decadono al termine del proprio mandato.

Nel caso di dimissioni di uno o più membri del consiglio l'assemblea procederà entro due mesi all'elezione di uno o più componenti del consiglio, che decadono a fine mandato del consiglio della consulta.

Art. 7

Sede della consulta

1. La consulta giovani ha sede presso il municipio di Villesse o presso altro locale idoneo di proprietà del Comune.

Art. 8

Comunicazione, variazione del regolamento Statuto e budget

1. La consulta giovani potrà comunicare attraverso gli strumenti informativi (sito internet, bacheche e spazi di affissione) utilizzati ordinariamente dall'Amministrazione Comunale. Referente per l'attività della consulta è l'Assessore competente o il Sindaco.

2. Il presente atto istitutivo viene approvato dal Consiglio Comunale.

Le eventuali modifiche del presente atto istitutivo dovranno essere decise e votate dall'assemblea generale secondo normali procedure decisionali, (proposte all'Amministrazione Comunale – Sindaco o Assessore – e votate dal Consiglio Comunale.

3. Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per le attività e le iniziative proposte dalla consulta ed attinenti al proprio funzionamento e ai propri compiti.

4. L'Amministrazione comunale sostiene e mette a disposizione della consulta gli strumenti logistici ed i materiali necessari alla sua attivazione ed alle sue funzioni ordinarie.

5. Annualmente la consulta giovani presenta all'Amministrazione Comunale una relazione scritta preventiva sulle attività annuali entro il 31 gennaio di ogni anno e una relazione consuntiva per l'anno passato da presentare all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 9

Regolamento interno

1. La consulta giovani può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente atto regolamentare non in contrasto con esso.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente atto istitutivo entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.